

## Disegno di Legge del Governo

### A.C. **643-bis** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

#### Emendamenti positivi segnalati in votazione in Commissione Bilancio

#### Camera dei Deputati

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

*Art. 17-bis.*

*(IVA su prestazioni veterinarie)*

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

«114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.

**17.028.** Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich.

---

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

*Art. 77-bis.*

*(Fondo recupero fauna selvatica)*

1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

**77.024.** Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.

---

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

*Art. 77-bis.*

*(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni agli allevatori e agli agricoltori)*

*1. Ai fini della tutela delle produzioni agricole, nonché della biodiversità, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori, arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione di 2.000.000 di euro per ogni anno del triennio 2023-2025.*

*2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina criteri e modalità per l'erogazione dei fondi, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale dei fondi per quegli allevatori che possano dimostrare di aver applicato sistemi di prevenzione delle predazioni. Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

*2023: -2.000.000;*

*2024: -2.000.000;*

*2025: -2.000.000.*

**77.029. Evi, Bonelli, Grimaldi, Sergio Costa.**

---

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

*Art. 85-bis.*

*(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)*

*1. Al fine di tutelare della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli *habitat*, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2023-2025.*

*Conseguentemente alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

2023: -4.000.000;  
2024: -4.000.000;  
2025: -4.000.000.

**85.023. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.**

---

*Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:*

*Art. 114-bis.*

*(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)*

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2023, la cura e il recupero della fauna selvatica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2023.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.*

**114.01. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.**

---

*Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:*

*Art. 114-bis.*

*(Disposizioni in materia di spese di custodia di animali impiegati nei combattimenti e affetti da problematiche comportamentali)*

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, a decorrere dall'anno 2023, è stanziata la somma di euro 350.000, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente aumento del fondo unico alla giustizia istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, è stanziata la somma di euro 150.000, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle rimanenze Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.*

**114.03.** Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.*

**152.1.** Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

---